

CIRCOLARE N° 3 DEL 9 – 3 - 2012

Oggetto: decreto legge 201/2011 – decreto Monti con le modifiche apportate in sede di conversione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato pubblicato il decreto legge di cui all'oggetto con le modifiche apportate in sede di conversione

Art. 1 – Aiuto alla crescita economica (invariato)

Il meccanismo adottato intende riequilibrare il carico fiscale tra le imprese che si finanziano mediante ricorso all'indebitamento e quelle che invece ricorrono al capitale proprio. Il vantaggio si ottiene in termini di risparmio delle imposte dirette mediante deduzione dal reddito del "rendimento nozionale" calcolato sul nuovo capitale proprio. A tal fine, con decreto ministeriale, verrà stabilito il tasso di rendimento nozionale che, in via provvisoria, viene fissato, per il primo triennio, al 3%. Il tasso di rendimento nozionale dovrà essere applicato agli incrementi di capitale proprio rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010.

La norma si applica alle società di capitali, alle società di persone in contabilità ordinaria ed alle imprese individuali sempre in contabilità ordinaria.

Le variazioni del capitale sono costituite da:

in aumento:

conferimenti in denaro

utili accantonati a riserva disponibile

in diminuzione

riduzioni del patrimonio netto con distribuzione ai soci

acquisti di partecipazioni in società controllate

acquisti di aziende o di rami di aziende.

Il capitale netto al 31/12/2010 al quale fare riferimento è composto dalle seguenti voci:

capitale

riserva da soprapprezzo azioni

riserve da rivalutazione

riserva legale

riserve statutarie

riserve per azioni proprie in portafoglio

altre riserve

L'utile o la perdita dell'esercizio 2010 non rileva ai fini della determinazione del capitale netto al 31/12/2010 bensì come aumento o diminuzione del medesimo nel corso del 2011 in relazione alla delibera che ne prevede l'accantonamento o la distribuzione.

Le società con "esercizio a cavallo" devono prendere come data di riferimento per la determinazione degli incrementi/riduzioni la data di chiusura dell'esercizio che cade nel corso del 2011.

Ai fini della data di rilevanza degli incrementi/riduzioni le date di decorrenza seguono i seguenti criteri:

gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano dalla data del versamento

gli incrementi derivanti dall'accantonamento di utili a riserva rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate

i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati

L'importo del rendimento nozionale costituisce una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 soltanto ai fini delle imposte sui redditi, non ha alcuna rilevanza ai fini IRAP. Qualora il risultato del conteggio sia superiore al reddito d'esercizio, l'eccedenza potrà essere riportata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi senza limiti di tempo.

Per le aziende di nuova costituzione si considera incremento l'intero importo del capitale conferito

La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31-12-2011

Art. 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

L'articolo in esame modifica la deduzione dell'IRAP dall'IRPEF e dall'IRES. Per effetto delle modifiche introdotte nell'art. 6 DL 185/2008 saranno deducibili:

- la parte di IRAP relativa alla spesa per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni di legge
- un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP residua se sono presenti interessi passivi indeducibili ai fini IRAP.

Il comma 2, lettera a) del presente articolo prevede un aumento sostanzioso delle deduzioni di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 446/97. Tali importi, nel caso vengano assunti a tempo indeterminato lavoratori di sesso femminile nonché lavoratori di età inferiore a 35 anni, vengono aumentati da Euro 4.600 a Euro 10.600 per ogni nuovo assunto.

Il successivo numero 3 del comma 2 in esame prevede che la deduzione per i nuovi assunti con le caratteristiche di cui sopra nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la deduzione ammonti a Euro 15.200. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2012 e, quindi, diventeranno operative in sede di tassazione dei relativi redditi.

Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia

Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

Mediante introduzione del nuovo articolo 16 bis, la detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione degli immobili viene definitivamente introdotta nel Testo unico delle imposte sui redditi. In tal modo diventa una detrazione “a regime” che non necessita più di essere rinnovata di anno in anno.

Si tratta delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché di quelle relative agli acquirenti di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Inoltre viene prevista la detraibilità, sempre con l'aliquota del 36%, delle seguenti spese anche se sostenute negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del decreto in esame:

- sostenute in conseguenza di eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione spetta anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012;
- relative alla costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione, anche attraverso la comunicazione o altre forme di robotica, di interventi aventi lo scopo di facilitare la mobilità interna o esterna dei portatori di handicap
- relative all'adozione di strumenti finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi
- relative alla cablatura degli edifici nonché al contenimento dell'inquinamento acustico
- relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- relative all'adozione di misure antisismiche
- relative alla bonifica dall'amianto nonché per prevenire gli infortuni domestici
- con decorrenza dal 2013 la detrazione spetterà anche per le spese finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riferimento all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

Il nuovo articolo 16 bis del TUIR vengono richiamati tutti i principali elementi che già caratterizzano la detrazione in esame, ovvero:

- soggetti che possono beneficiarne: persone fisiche residenti o non residenti che detengano sulla base di un titolo idoneo l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese;
- vengono confermate le indicazioni via via emanate nel corso degli anni relativamente ai soggetti che possono beneficiare della detrazione ovvero: proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale (uso, usufrutto e abitazione), inquilino e comodatario, familiare convivente del possessore se ha effettivamente sostenuto le spese;
- viene confermato il limite di spesa di Euro 48.000 per ogni singola unità immobiliare anche se l'intervento viene effettuato in due annualità successive;
- la tipologia degli interventi ammessi alla detrazione coincide con quella già ammessa sulla base della precedente normativa con gli ampliamenti già visti sopra. La detrazione spetta anche per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro sei mesi dal termine dei lavori, provvedano alla vendita dell'immobile. In tal caso la detrazione spetta al successivo acquirente nella misura del 36% dell'importo dei lavori eseguiti che viene forfettizzato nella percentuale del 25% del prezzo di acquisto dell'immobile con un massimo di Euro 48.000,00 per immobile.
- se l'intervento viene effettuato su immobili adibiti promiscuamente all'abitazione ed all'esercizio di impresa, arte o professione la detrazione spetta per il 50%;
- la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti. Vengono eliminati i periodi di detrazione più breve per i soggetti con età superiore a 75 o 80 anni.
- in caso di vendita dell'immobile prima che tutte le dieci quote siano state detratte dal soggetto che ha effettuato gli interventi, compratore e venditore possono accordarsi sul “passaggio” delle rate restanti in capo ad uno o all'altro. L'accordo deve essere contenuto nell'atto di vendita. Nel silenzio delle parti viene previsto che la detrazione spetti all'acquirente.
- in caso di decesso del soggetto che sta usufruendo della detrazione la stessa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile
- vengono confermate le modalità attuative per poter usufruire della detrazione quali, ad esempio: effettuazione dei pagamenti delle spese esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con le relative specifiche indicazioni; se le spese vengono effettuate da soggetto diverso dal proprietario bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di affitto;

In sede del maxi emendamento è stato previsto:

- la proroga a tutto il 2012 della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico che è stata altresì ampliata per ricomprendervi anche la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria. A decorrere dal 2013 la detrazione per gli interventi di risparmio energetico diventa a regime (cioè senza necessità di proroghe annuali) ma passa dal 55% al 36%

Art. 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Viene prevista l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per rivedere le modalità di calcolo dell’ISEE nonché i relativi campi di applicazione. In particolare il decreto dovrà stabilire:

- una nuova definizione di reddito disponibile che tenga conto anche delle quote di patrimonio dei vari componenti il nucleo familiare nonché dei redditi esenti
- una nuova funzione di determinazione del reddito disponibile che tenga conto dei seguenti fattori:
 - carichi familiari con particolare riguardo ai figli successivi al secondo e delle persone disabili
 - maggiore valorizzazione della componente patrimoniale posseduta sia in Italia sia all’estero al netto dei debiti residui per il relativo acquisto,
 - differenziazione dell’indice risultante dai conteggi di cui sopra in relazione a differenti tipologie di servizi richiesti.
- una nuova determinazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie spettanti ai soggetti con reddito disponibile inferiore a determinati importi
- rafforzamento delle procedure di controllo dei dati dichiarati ai fini del conteggio del reddito disponibile

Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Art. 6 bis – Remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito (inserito in sede di conversione)

Viene previsto che i contratti di apertura di credito debbano prevedere, quale costo a carico del soggetto affidato (oltre agli interessi passivi), un’unica commissione calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento e, comunque, non superiore allo 0,50% trimestrale. Per eventuali sconfinamenti extrafidato i contratti possono prevedere una commissione determinata in misura fissa (espressa in valore assoluto e non percentuale) commisurata ai costi nonché un tasso di interesse sull’ammontare dello sconfinamento.

Eventuale clausole contenenti disposizioni in contrasto con quanto sopra sono nulle ma non determinano la nullità del relativo contratto.

Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi

Art. 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio

Art. 9 – Imposte differite attive (invariato)

L’articolo in esame modifica l’art. 2 commi da 50 a 59 del DL 225/2010 relativamente alla possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate attive al verificarsi di alcune condizioni.

Molto brevemente si ricordano le principali caratteristiche di tale trasformazione:

- la trasformazione delle imposte differite attive in credito d’imposta può essere effettuata anche dai soggetti diversi da quelli finanziari;
- oggetto della trasformazione sono le imposte differite attive iscritte in bilancio a fonte di:
 - svalutazioni di crediti non ancora dedotte fiscalmente ex art. 106, comma 3 del TUIR
 - avviamento ed altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più esercizi.
- in presenza di perdite civilistiche la trasformazione è soggetta a limiti
- i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate, trasformate in credito d’imposta, relative alla svalutazione dei crediti e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali non sono più deducibili dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio. Inoltre la trasformazione delle imposte anticipate attive relative alle perdite fiscali comporta che l’ammontare della stessa computabile in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi vada depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta.
- il credito d’imposta, che non rileva ai fini della determinazione del reddito, può essere utilizzato in compensazione senza limiti d’importo, ceduto al valore nominale ad altre società del gruppo o chiesto a rimborso

Con le novità ora introdotte, tale operazione diventa possibile anche nei seguenti casi:

- trasformazione delle imposte differite attive iscritte a fronte di perdite fiscali derivanti dalle svalutazioni di crediti e di componenti negative di reddito relative all’avviamento ed alle altre attività immateriali non dedotte in esercizi precedenti.
- per le società in perdita fiscale, per quelle in liquidazione ed anche per quelle sottoposte a procedura concorsuale o a procedure di gestione della crisi.

Infine l’eventuale eccedenza del credito d’imposta che non viene utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso

Art. 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza

Regime della trasparenza

Per gli artisti ed i professionisti, le imprese individuali e le società di persone sarà possibile, a partire dal 2013, usufruire di un regime fiscale semplificato. L'opzione per tale regime dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Gli effetti sono:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi
- assistenza nell'adempimento dei medesimi da parte dell'Amministrazione finanziaria
- accelerazione del rimborso e della compensazione dei crediti IVA
- per i soggetti esclusi dagli studi di settore viene prevista l'inapplicabilità degli accertamenti basati esclusivamente su presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini per gli accertamenti IVA ed imposte dirette salvo che siano state commesse violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per aver commesso uno dei reati tributari ex legge 74/2000

L'attribuzione dei benefici di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:

- i contribuenti debbono inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria le fatture attive, le fatture passive e tutti gli altri costi non documentati da fattura;
- apertura di un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alle movimentazioni finanziarie relative all'attività esercitata;

L'attuazione della semplificazione e dell'assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria consiste nella possibilità di accedere ad una forma di tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate che si accolla tutti i seguenti adempimenti:

- predisposizione delle liquidazioni IVA dei modelli F24 relativi all'IVA nonché della dichiarazione IVA;
- predisposizione del modello 770, del modello CUD e dei modelli F24 relativi alle ritenute
- soppressione dell'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale
- anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, eliminazione del visto di conformità per compensazioni superiori a Euro 15.000,00 ed esenzione dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA
- determinazione del reddito ai fini IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili

Per l'invio telematico delle fatture e delle altre informazioni richieste ci si potrà avvalere degli intermediari abilitati.

Disposizioni in materia di studi di settore

I commi 9/12 dell'articolo in esame apportano alcune modifiche alla normativa degli studi di settore. In particolare viene previsto che:

- ai i soggetti per i quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 146/98 (cioè i soggetti accertabili in base agli studi di settore) che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi "congrui" ai fini degli studi, vengono riservate le seguenti disposizioni di favore:
 - preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lettera d) secondo periodo del DPR 600/73 e ex art. 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/72
 - riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento salvo il caso di violazioni che comportino la comunicazione ex art. 331 cpp (denuncia penale) per uno dei reati di cui alla legge 74/2000;
 - applicabilità della determinazione del reddito ex art. 38 DPR 600/73 (accertamento sintetico del reddito complessivo) solo nel caso in cui il reddito accertato sia superiore di oltre un terzo rispetto a quello dichiaratoTale agevolazioni si applicano ai soggetti "congrui e coerenti" che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore indicando fedelmente tutti i dati richiesti.

Le suddette disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate con riferimento al 2011 e seguenti, quindi non riguardano gli accertamenti sintetici che arriveranno con riferimento alle annualità precedenti il 2011.

- viene abrogato il comma 4 bis del citato articolo 10 legge 146/98 con decorrenza dalla dichiarazione relativa all'annualità 2011. Per quelle precedenti il comma 4 bis continua ad avere efficacia. Il comma abrogato prevedeva l'impossibilità di effettuare accertamenti sulla base di presunzioni semplici (ex art. 39, primo comma, lettera d) del DPR 300/73) ai soggetti congrui ai fini degli studi di settore nell'ipotesi in cui il maggior reddito accertato fosse non superiore al 40% del reddito dichiarato e, comunque, d'importo inferiore a Euro 50.000.

Ulteriori disposizioni.

In sede di conversione sono stati aggiunti i commi dal 13 bis al 13 terdecies che prevedono quanto segue.

Comma 13 bis: modifiche alla disciplina della rateizzazione delle cartelle emesse da Equitalia

La disciplina della rateizzazione è contenuta nell'art. 19 DPR 602/73 che prevede la possibilità di rateizzare le cartelle fino ad un massimo di 72 rate mensili senza alcuna garanzia.

La decadenza dalla rateizzazione si verifica in presenza di:

- mancato pagamento della prima rata
- mancato pagamento di due rate successive alla prima anche non consecutive.

Il comma in esame modifica l'art. 19 citato prevedendo la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, la rateazione dei ruoli purché non sia già intervenuta la decadenza.

Per poterne usufruire il contribuente deve dimostrare il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà che era già stata dimostrata in occasione della prima rateizzazione. La proroga può essere disposta per ulteriori settantadue rate mensili, inoltre può essere variata la tipologia di rata, non più costante ma crescente nel tempo.

Commi 13 quater/13 septies: prevedono un nuovo regime dei compensi dovuti a Equitalia

Comma 13 octies: riscossione dei tributi locali ad opera di Equitalia

Il comma in esame prevede la postergazione del termine (già fissato al 1° gennaio 2012) oltre il quale Equitalia non potrà più gestire la riscossione delle entrate locali. Tale termine viene ora fissato al 31-12-2012.

Comma 13 decies: dilazione dei c.d. avvisi bonari

Il comma in esame apporta alcune modifiche all'art. 3 bis del D. Lgs 462/97. Detto articolo prevede la possibilità di rateizzare, senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, le somme derivanti dalla liquidazione automatica e dai controlli formali delle dichiarazioni alla sola condizione che la prima rata venga versata entro trenta giorni dalla comunicazione bonaria. La rateizzazione può essere concessa per sei rate trimestrali o venti rate trimestrali se l'importo è superiore a Euro 5.000,00. Precedentemente le modifiche in esame, il contribuente doveva prestare garanzia se l'importo era superiore ad Euro 50.000; ora la garanzia non è più dovuta.

Sempre il citato art. 3 bis del D. Lgs 462/97 prevedeva che il mancato (o tardivo) pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato la decadenza dalla rateizzazione e l'irrogazione delle relative sanzioni. Con le modifiche apportate la situazione è la seguente:

il mancato pagamento della prima rata comporta decadenza dalla rateizzazione

il ritardato pagamento di una delle rate successive comporta decadenza soltanto se l'omissione permane oltre la scadenza della rata immediatamente successiva. Entro tale termine è possibile effettuare il c.d. ravvedimento operoso.

Comma 13 undecies: prevede che le disposizioni dei commi precedente si applichino anche alle rateizzazioni già in corso;

Comma 13 terdecies: cessione del bene ipotecato/pignorato ad opera del debitore

Introduce una modifica all'art. 52 del DPR 602/73 relativo alla vendita all'incanto dei beni pignorati o ipotecati per debiti erariali. Viene previsto che, con il consenso dell'Agente della riscossione (Equitalia), la vendita possa essere effettuata direttamente dal debitore ma il prezzo debba essere interamente versato dall'acquirente al creditore ipotecario o pignoratizio. Eventuali eccedenze del prezzo di vendita rispetto al debito garantito debbono essere riversate al debitore entro dieci giorni dall'incasso.

Art. 11 – Emersione di base imponibile

Viene introdotta una specifica sanzione nel caso vengano fornite informazioni false in risposta ai questionari che l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti. In particolare viene previsto che si applichi l'art. 76 del DPR 445/2000 che considera penalmente rilevanti le risposte mendaci o la formazione di documentazione falsa. Tale disposizione si applica soltanto nell'ipotesi siano configurabili reati tributari di cui alla legge 74/2000.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6 del DPR 605/73 ossia, in sostanza, quasi tutte le operazioni finanziarie incluse le c.d. operazioni "fuori conto". I dati potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per formare le liste dei contribuenti da sottoporre a controllo.

In quest'ottica è bene rammentare che:

- i prelevamenti ed i versamenti che non trovano giustificazione nelle scritture contabili, salvo prova contraria, si presumono ricavi "in nero" sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi
- per giurisprudenza ormai costante, la mancata autorizzazione del Direttore centrale dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza (che sarebbe necessaria) non invalidano l'accertamento e non comportano conseguenze sul tipo di presunzione (legale) di cui sopra.

L'INPS deve periodicamente fornire all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza l'elenco dei soggetti percettori di prestazioni socio assistenziali

Vengono aboliti i Consigli tributari istituiti dall'art. 18 DL 78/2010 e dall'art. 1, comma 12 ter del DL 138/2011.

Viene postergato il termine (già fissato al 31-12-2011) entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli sui contribuenti che non hanno effettuato i versamenti delle somme risultanti dai condoni della legge 289/2002. Il nuovo termine è ora fissato al 31-12-2013.

Art. 11 bis – Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie (inserito in sede di conversione)

Viene prevista l'emanazione di un apposito decreto che stabilisca le modalità di trasmissione telematica delle richieste di informazioni e delle relative risposte.

Art. 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all'uso del contante

Il limite massimo per l'uso del contante viene ridotto ad Euro 1.000,00. Eventuali violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, con riferimento alla nuova soglia di 1.000 euro non saranno sanzionabili.

In conseguenza viene previsto che i libretti al portatore d'importo superiore ad Euro 1.000,00 debbano essere estinti o ridotti ad un importo non superiore a mille euro entro il 31 marzo 2012.

Inoltre, entro il 6 marzo 2012:

- le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni vengono effettuate esclusivamente con l'utilizzo di sistemi telematici;
- eventuali pagamenti che ancora dovessero essere fatti per cassa da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque superare i mille euro;
- gli stipendi, le pensioni ed i compensi comunque denominati pagati dalle pubbliche amministrazioni debbono essere pagati esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronici comprese le carte di pagamento prepagate
- eventuali rapporti di conto corrente che siano a servizio dei destinatari di pensioni sociali e trattamenti pensionistici minimi debbono essere esenti dall'imposta di bollo e di ogni altro costo a favore degli intermediari finanziari, delle banche e della Poste italiane Spa;
- al fine di agevolare l'utilizzo delle carte di pagamento elettroniche viene previsto che le pubbliche amministrazioni si dotino di POS (Point of Sale)
- viene previsto che il Ministero dell'Economia stipuli un'apposita convenzione con le associazioni dei fornitori di servizi di pagamento e le banche per la definizione di un contratto di conto corrente o di un conto di pagamento di base a condizioni particolarmente favorevoli

Il regime sanzionatorio per eventuali violazioni al divieto di cui sopra è molto severo.

La violazione delle disposizioni sul denaro contante (art. 58, comma 1 D. Lgs 231/2007) viene punita con una sanzione pecuniaria da un minimo dell'1% ad un massimo del 40% dell'importo trasferito con un minimo di Euro 3.000. La sanzione minima di euro 3000 si applica alle violazioni commesse dopo il 15-6-2010 in quanto la normativa precedente non prevedeva alcun minimo. Qualora l'importo trasferito ecceda Euro 50.000 la sanzione è dal 5% al 40%.

L'abbassamento della soglia a 1000 Euro ha rilevanti ripercussioni sui professionisti che, in virtù dei mandati che ricevono dai clienti (ad esempio tenuta della contabilità) debbono applicare la normativa anticiclaggio anche in relazione alle infrazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Qualora vengano a conoscenza di operazioni "irregolari" i professionisti dovranno effettuare la comunicazione prevista dalla normativa al ministero delle Finanze (Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio) pena la sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di Euro 3.000. L'operazione deve essere segnalata mediante lettera raccomandata r.r. La comunicazione deve essere altresì inviata all'Agenzia delle Entrate.

Qualora l'operazione sia "sospetta" di riciclaggio o finanziamento del terrorismo la segnalazione da fare ex art. 41, comma 1 del D. Lgs. 231/07 (all'UIF) rende superflua la comunicazione di cui sopra.

Il Ministero delle Finanze con la circolare n° 2 del 16-1-2012 ha fatto il punto della situazione relativamente alla normativa in esame che ha subito numerose modifiche negli ultimi mesi.

In sintesi il Ministero ha chiarito che:

- il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è vietato per importi pari o superiori a 1000 euro
- il trasferimento può tuttavia essere effettuato per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e la Poste Italiane spa. Pertanto i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente o effettuati anche con carta di credito non costituiscono automaticamente violazione.
- la cronologia dei limiti all'uso del contante è la seguente:
 - fino al 16-6-2010 Euro 12.500
 - dal 16-6-2010 euro 5000
 - dal 1-9-2011 euro 2.500
 - 1-2-2012 euro 1000
- il limite di 1000 euro si applica al singolo assegno. Pertanto assegni diversi utilizzati per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento
- gli assegni d'importo pari o superiori a 1000 euro debbono essere "non trasferibili"

- gli assegni emessi all'ordine del traente (a me medesimo ...) non possono essere girati a terzi indipendentemente dall'importo. L'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso da parte del traente/beneficiario
- per le violazioni relative a transazioni non superiori ad euro 250 mila, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari a 2% dell'importo trasferito entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione.
- procedimento sanzionatorio:
 - in caso di segnalazione da parte di uno dei soggetti obbligati, l'Ufficio deve innanzitutto verificare se la segnalazione sia completa e procedibile. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza la clausola di non trasferibilità, libretto sopra la soglia ...) e il soggetto segnalante abbia riportato tutti i dati necessari, il termine per notificare all'autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione; Se i dati risultano incompleti si possono interrompere i termini chiedendo gli elementi mancanti al soggetto segnalante
 - qualora invece sia necessaria un'istruttoria più complessa, di fatto non viene posto alcun termine. La circolare prevede che la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell'Amministrazione e quello di avvenuta notifica alla parte. Tuttavia la circolare medesima riporta che per costante giurisprudenza in materia indica che un'istruttoria di durata superiore a 90 giorni necessita di adeguata motivazione.
 - la prescrizione delle violazioni si verifica trascorsi cinque anni dal giorno della violazione stessa
 - dalla data della notifica alla parte della contestazione della violazione, quest'ultima ha trenta giorni (normalmente prorogabili) per presentare memorie difensive e chiedere di essere ricevuto dalla Ragioneria territoriale competente
 - contro il decreto che irroga la sanzione è ammesso ricorso entro 30 giorni da presentare al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione

Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - IMU

L'imposta municipale propria la cui introduzione a regime è prevista per il 2015, viene anticipata al 2012. Queste le principali caratteristiche:

- la nuova imposta sostituisce l'ICI e l'IRPEF
- il presupposto per l'applicazione è dato dal possesso dei seguenti beni:
 - di immobili inclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze
 - aree fabbricabili
 - terreni agricoli
 - fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio di un'attività agricola.
 ubicati nel territorio dello Stato.
 Per abitazione principale si intende l'immobile ove il contribuente ha la residenza anagrafica e risiede abitualmente. Rispetto all'ICI, quindi, la nuova normativa IMU richiede sia la residenza anagrafica sia quella effettiva del singolo contribuente e non anche della sua famiglia. Nel caso di due unità immobiliari contigue, di fatto unificate a formare un unico appartamento, ma accatastate separatamente, per poterle considerare unica unità immobiliare bisognerà procedere alla unificazione anche al Catasto. Le pertinenze vengono individuate negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura di una pertinenza (per ognuna delle suddette categorie) per ogni abitazione anche se accatastata unitamente all'abitazione medesima. Non è ancora chiaro se debbano essere considerati fabbricati (quindi assoggettati all'IMU) gli impianti eolici
- i soggetti passivi sono tutti coloro che vantano diritti reali sugli immobili, quindi:
 - persone fisiche
 - società di persone e di capitali
 - associazioni
 - enti
 - utilizzatori degli immobili concessi in leasing
 - concessionari degli immobili insistenti su aree demaniali (ad esempio gli stabilimenti balneari)
 - gestori di beni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico
 - soci di cooperativa edilizia non a proprietà indivisa regolarmente assegnatari della casa di abitazione nonché il coniuge superstite;
 - assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex IACP ora ATER). Qualora, invece, l'assegnatario abbia stipulato un contratto di locazione con patto di riscatto o di futura vendita, soggetto passivo dell'IMU sarà l'ente proprietario.
- la base imponibile è determinata dal valore dell'immobile ottenuto dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati delle categorie A (esclusi gli A/10), C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per gli immobili della categoria B, C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per gli immobili della categoria C/10 e D/5
 - 60 per gli immobili della categoria D esclusi i D/5. Tale moltiplicatore viene aumentato a 65 con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
 - 55 per gli immobili della categoria C/1
- per i terreni agricoli si deve moltiplicare il reddito dominicale (rivalutato del 25%) per il moltiplicatore 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
- l'aliquota è fissata allo 0,76% I Comuni possono ridurre o aumentare l'aliquota fino a 0,33 punti percentuali (quindi nell'intervallo 0,46% - 1,06%)
- l'aliquota per l'abitazione principale è fissata allo 0,4%. I comuni la possono ridurre o aumentare fino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata allo 0,2%. I comuni possono ridurla o aumentarla dello 0,1%
- per le aree fabbricabili occorre considerare il valore commerciale al 1° gennaio 2012 stabilito sulla base dei seguenti elementi:
 - zona territoriale di ubicazione
 - indice di edificabilità
 - destinazione d'uso consentita

- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
- prezzo medi rilevati sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche.
- è prevista la possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nei seguenti casi:
 - immobili non produttivi di reddito fondiario
 - immobili posseduti da soggetti passivi IRES
 - immobili locati
- dall'imposta dovuta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza si detraggono (fino a concorrenza con l'imposta medesima) Euro 200 da rapportare al periodo di effettivo utilizzo come abitazione principale. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché anagraficamente ed effettivamente residente in detta unità. La somma delle detrazioni non può comunque superare Euro 400. I Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono disporre l'aumento della detrazione fino a concorrenza con l'intera imposta dovuta sull'abitazione principale. In tal caso il medesimo comune non può disporre un aumento dell'aliquota da applicare sulle abitazioni tenute a disposizione
- la detrazione di Euro 200 si applica anche agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari
- può usufruire dell'aliquota per la prima casa e della detrazione anche il coniuge legalmente separato che risulti non assegnatario della casa ex coniugale purché non sia titolare del diritto di proprietà su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono considerare come abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che l'immobile non risulti locato;
- il pagamento dell'IMU dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 (non più con i bollettini di c/c postale) in due rate di pari importo alle seguenti scadenze : 16 giugno e 16 dicembre.
- l'IMU è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di introdurre particolari agevolazioni per i fabbricati inagibili e per quelli realizzati per la vendita ma non venduti
- sono previste le seguenti esenzioni:
 - immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio dalle Regioni, Province, Comuni, dalle comunità montane e dagli enti del Servizio sanitario nazionale
 - fabbricati accatastati nelle categorie da E/1 a E/9
 - fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi ...)
 - fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto
 - fabbricati di proprietà della Santa Sede
 - fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali
 - terreni agricoli ubicati nelle aree montane e di collina delimitate ex art. 15 legge 984/1977 immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali destinati esclusivamente all'esercizio delle seguenti attività:
 - A) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
 - B) attività dirette all'esercizio del culto, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana

Art. 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (invariato)

Viene istituito, con decorrenza dal 2013, il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi". Queste le principali caratteristiche:

- il tributo deve essere pagato al Comune nel cui territorio si trova l'immobile;
- il tributo è dovuto dai soggetti possessori a qualsiasi titolo di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani
- la tariffa del tributo deve essere determinata sulla base dei costi di smaltimento dei rifiuti nonché sulla base delle quantità di rifiuti conferiti e deve garantire la copertura integrale dei costi di gestione e di esercizio degli impianti di smaltimento
- i Comuni possono prevedere riduzioni fino al 30% nei seguenti casi:
 - abitazioni con unico occupante
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale
 - abitazioni possedute da soggetti che dimorano all'estero per più di sei mesi
 - fabbricati rurali ad uso abitativo

Art. 14 bis – Disposizioni in materia di riscossione dei Comuni (inserito in sede di conversione)

Art. 15 – Disposizioni in materia di accise (invariato)

Vengono aumentate le seguenti accise:

- benzina
- gasolio usato come carburante
- gas di petrolio liquefatti usati come carburante
- gas naturale per autotrazione

Art. 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Vengono previste le seguenti maggiorazioni:

- all'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture di potenza superiore a 185 chilowatt

- alla tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto

Viene istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati

In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 15 bis e 15 ter che prevedono l'applicabilità delle sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. 471/97 in caso di omesso od insufficiente pagamento dell'imposta nonché la progressiva riduzione della tassa per gli automezzi con anzianità superiore a 5, 10 o 15 anni e l'esenzione totale per quelli con vetustà superiore a 20 anni.

Art. 17 – Canone RAI (invariato)

Art. 18 – Clausole di salvaguardia

Viene previsto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 23% e poi al 23,5%. Analogamente l'aliquota IVA ridotta del 10% passerà al 12% e poi al 12,5%. Tali aumenti entreranno in vigore soltanto nel caso non si riesca a recuperare al bilancio dello Stato determinati quantitativi di risorse tributarie e contributive.

Art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli

Imposta di bollo sui c/c bancari

Viene modificata l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari. Le nuove misure sono le seguenti:

- Euro 34,20 annui se l'intestatario è una persona fisica e la giacenza media è non superiore a Euro 5.000,00
- Euro 100,00 annui se l'intestatario è soggetto diverso da persona fisica e per i conti delle persone fisiche con giacenza media superiore a Euro 5.000

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli

Le comunicazioni relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari sono soggette alla seguente imposta di bollo:

- 0,1 % per il 2012
- 0,15% dal 2013

Imposta di bollo straordinaria sulle attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione

Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio, emersione o di regolarizzazione (ex art. 13 bis DL 78/2009 e ex art. 12 e 15 DL 350/01) sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale fissata al:

- dell'1,0% per il 2012
- dell'1,35% per il 2013
- dello 0,4% per gli anni successivi.

La tassazione in esame è regolata dalle seguenti disposizioni:

- l'imposta viene trattenuta dagli intermediari dal conto corrente intestato al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione
- nel caso non vi siano fondi sufficienti o manchi un conto corrente, il soggetto che ha effettuato la regolarizzazione deve fornire la provvista all'intermediario
- gli intermediari debbono versare l'imposta entro il 16 febbraio di ciascun anno
- la base imponibile è costituita dal valore delle attività segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento del prossimo 16/2/2012 il valore di riferimento è quello del 6 dicembre 2011
- nel caso il soggetto che ha effettuato la regolarizzazione non effettui il versamento della provvista, gli intermediari devono segnalare il nominativo all'Agenzia delle Entrate che riscuoterà l'imposta mediante iscrizione a ruolo
- per l'omesso versamento dell'imposta in esame è prevista la sanzione del 100% dell'imposta evasa
- per l'accertamento ed il contenzioso relativo all'imposta si applica la normativa prevista per l'imposta di bollo
- per le attività oggetto di emersione o regolarizzazione che non figurano più nei depositi appositamente accesi alla data del 6 dicembre 2011 perché cedute, si applica l'imposta dell'1% per il solo anno 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

L'articolo in esame istituisce altresì una nuova imposta sul valore degli immobili situati all'estero. Le principali caratteristiche della nuova imposta sono le seguenti:

- la decorrenza è dal 2011
- l'imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero
- la destinazione d'uso dell'immobile non ha alcuna rilevanza
- l'imposta è dovuta dal proprietario o dal soggetto che vanta diritti reali sull'immobile
- l'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi per i quali si è protratto il possesso
- l'aliquota viene fissata allo 0,76% annuo
- la base imponibile è data dal prezzo come risultante dal contratto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo ove è situato l'immobile

- dall'imposta determinata con le suddette regole si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile
- per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione le sanzioni ed i rimborsi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Viene altresì istituita una nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero. Le principali caratteristiche della nuova imposta sono le seguenti:

- la decorrenza è dal 2011
- l'imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono attività finanziarie all'estero
- l'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi per i quali si è protratto il possesso
- l'aliquota viene fissata nelle seguenti misure:
 - 1 per mille per il 2011 ed il 2012
 - 1,5 per mille per gli anni successivi
- la base imponibile è costituita dal valore di mercato al termine di ciascun esercizio delle attività detenute all'estero. A tal fine può essere utilizzata anche la documentazione che gli intermediari finanziari esteri di riferimento inviano ai clienti o, in mancanza, sulla base del valore nominale o del valore di rimborso
- dall'imposta determinata con le suddette regole si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato ove si detengono le attività
- per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione le sanzioni ed i rimborsi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche

Art. 20 – Riallineamento partecipazioni

Con la norma in esame, sostanzialmente, si proroga a tutto il 2011 il regime dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 15 del DL 185/08 introdotti dal comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 98/2011. Le relative imposte debbono essere pagate alle seguenti scadenze:

- la prima rata entro il termine di scadenza delle pagamento del saldo delle imposte sui redditi per il 2012 (giugno 2013)
- la seconda rata entro il termine di versamento della prima rata di acconto delle imposte dovute per il 2014 (giugno 2014)
- la terza rata entro il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute per il 2014 (novembre 2014)

Gli effetti del riallineamento decorrono dal 2015.

Come noto l'imposta sostitutiva è del 16% e può essere calcolata per:

- riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali
- riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di aziende o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Art. 21 – Soppressione enti e organismi

Vengono soppressi i seguenti enti:

- INPDAP
- ENPALS

Le relative gestioni vengono attribuite all'INPS

Art. 22 – Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

Art. 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

Art. 23 bis – Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze (inserito in sede di conversione)

Art. 23 ter – Disposizioni in materia di trattamenti economici (inserito in sede di conversione)

Art. 24 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Sulle modifiche al regime di tassazione del TFR e del TFM vedasi la circolare 3/E del 28-2-2012 dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo in esame, al comma 31 modifica il regime di tassazione delle seguenti indennità che vengono pagate alla cessazione del relativo rapporto:

- trattamento di fine rapporto – TFR ed indennità equipollenti (Art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR) nonché le altre somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, compresa l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni a quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;
- indennità equipollenti comunque denominate commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente del pubblico impiego
- indennità derivanti dalla cessazione dei seguenti rapporti:
 - soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
 - sacerdozio
 - membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, consiglieri comunali, provinciali e regionali, sindaci, ...
- indennità percepite dagli eredi in caso di morte del lavoratore
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 17, comma 1, lettera c) del TUIR)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 non sono più soggette a tassazione separata e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo:

le indennità di fine rapporto (TFR) per la parte che eccede Euro un milione in ogni caso, quindi anche se d'importo inferiore a Euro un milione, le indennità e i compensi erogati agli amministratori delle società di capitali (TFM). Sono incluse eventuali stock options. Si precisa che tale nuova forma di tassazione si applica anche qualora l'indennità sia stata prevista in un atto avente data certa anteriore all'accettazione della carica. Non ricadono nella norma in esame i TFM erogati a soggetti che percepiscono le somme nell'esercizio di arti e professioni.

Per verificare il superamento del limite di Euro 1 milione bisogna tener conto anche di eventuali anticipazioni erogate precedentemente. Le indennità erogate agli eredi non sono soggette alla verifica del superamento in oggetto. Per effetto della tassazione ordinaria le suddette indennità vengono tassate anche ai fini delle addizionali comunale e regionale nonché del contributo di solidarietà del 3% che colpisce la parte di reddito complessivo lordo che eccede Euro 300.000

Il nuovo regime di tassazione sopra esposto si applica alle indennità il cui diritto alla percezione sia sorto a partire dal 1° gennaio 2011.

Art. 25 – Riduzione del debito pubblico

Art. 26 – Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

Art. 27 – Dismissione immobili

Art. 28 – Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Art. 29 – Acquisizioni di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria

Art. 29 bis – Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione (inserito in sede di conversione)

Art. 30 – Esigenze indifferibili

Art. 31 – Esercizi commerciali (invariato)

In materia di commercio vengono apportate le seguenti modifiche alla normativa vigente:

- vengono soppressi i limiti di orario degli esercizi commerciali ovunque ubicati (anche fuori delle città d'arte)
- viene definito un principio generale dell'ordinamento nazionale secondo cui è garantita la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza alcun contingente, limitazioni territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura. Permangono soltanto le limitazioni legate alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Art. 32 – Farmacie

Art. 33 – Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

In materia di attività libero-professionali viene previsto che i relativi ordinamenti debbano uniformarsi ai criteri stabiliti nel comma 5, lettere da a) a g) dell'articolo 3 del Decreto legge 13/8/2011 n° 138. Eventuali norme in contrasto con i principi ivi elencati sono automaticamente abrogate.

I citati criteri sono i seguenti:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

- b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in concomitanza al corso di studio per il conseguimento per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a render noto al cliente il livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale del compenso, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia;
- e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
- f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali o territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

Art. 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (invariato)

In linea con le disposizioni costituzionali ed europee viene stabilito che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale. A tal fine vengono abrogate le seguenti restrizioni vigenti:

- divieto di esercizio di un'attività al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla all'interno di una determinata area
- l'imposizioni di distanze minime tra le sedi delle attività
- divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche
- limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;

Eventuali regimi amministrativi volti a sottoporre ad autorizzazione amministrativa l'esercizio di un'attività economica devono essere giustificati sulla base di un interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario. In ogni caso, comunque, la possibilità di attestare i requisiti richiesti deve poter sempre essere autocertificata dal richiedente e l'attività può essere iniziata immediatamente.

Sono escluse dalle suddette norme le seguenti attività:

- professioni
- servizi finanziari
- servizi di comunicazione

Art. 35 – Potenziamento dell'Antitrust

Art. 36 – Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

I titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo nonché i funzionari di vertice delle imprese operanti nel settore del credito, assicurativo e finanziario non possono assumere cariche analoghe in imprese concorrenti.

Art. 36 bis – Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito (aggiunto in sede di conversione)

Viene disposta una modifica all'art. 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 206/2005 che prevede l'inclusione, tra le pratiche commerciali scorrette, della seguente fattispecie: "è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

Art. 37 – Liberalizzazione del settore dei trasporti

Art. 38 – Misure in materia di politica industriale

Art. 39 – Misure per le micro, piccole e medie imprese

Art. 40 – Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

Vengono apportate le seguenti modifiche alla normativa vigente:

- semplificazione degli oneri di registrazione dei clienti nelle strutture alberghiere e similari. Con la modifica apportata gli albergatori dovranno inviare i dati delle persone alloggiate esclusivamente in via telematica o via fax alle autorità di PS competenti per territorio. Inoltre viene abolito l'obbligo per i clienti di compilazione della scheda delle generalità.
- in materia di privacy viene ulteriormente ridotto il novero dei soggetti tutelati dalla normativa. La norma modifica la nozione di "dato personale" in modo da escludere i dati relativi alle persone giuridiche. Per effetto delle modifiche ora apportate, le persone giuridiche vengono definitivamente escluse dall'elenco dei soggetti tutelati dalla normativa sulla privacy.
- in materia di impiego dei lavoratori stranieri nelle more del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
- in materia di tenuta del libro unico del lavoro viene spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine per aggiornare il libro unico del lavoro (LUL)
- in materia di bonifica dei siti inquinati
- in materia di adempimenti delle imprese di auto riparazione
- in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi per le seguenti attività: estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure. Viene previsto che i relativi rifiuti pericolosi possano essere trasportati in conto proprio sino all'impianto di smaltimento per una quantità massima di 30 Kg al giorno. Al fine della registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti nonché ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del MUD al catasto rifiuti, è sufficiente la compilazione e conservazione dei formulari di trasporto.
- in materia di agevolazioni fiscali relativamente ai beni ed attività culturali

Art. 41 – Misure per le opere di interesse strategico

Art. 42 – Misure per l'attrazione di capitali privati

Art. 43 – Alleggerimento e semplificazione della procedure, riduzione di costi e altre misure

Art. 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici

Art. 45 – Disposizioni in materia edilizia

Art. 46 – Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

Art. 47 – Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Art. 48 – Clausola di finalizzazione

Art. 49 – Norma di copertura

Art. 50 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente decreto sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (6-12-2011) quelle introdotte in sede di conversione dal 27/12

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento